

Del. n. ²⁴¹/2013/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta da magistrati:

- Cons. Paolo PELUFFO
- Cons. Nicola BONTEMPO
- Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI

COMUNE DI STAZZEMA (LU)

15 LUG 2013

PROT. N. - 4562

Presidente f.f.
Componente
Relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione di programmazione dell'attività di controllo della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 2 del 22 gennaio 2013;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2011;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le "prime linee di orientamento" in ordine alle modalità applicative della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento

dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2011 del Comune di **STAZZEMA (LU)**, con deliberazione n. 110 del 23 aprile 2013;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 23 aprile 2013;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO che l'Ente non ha adottato alcun provvedimento finalizzato a rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2011;

UDITO nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il relatore Primo ref. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione di cassa, nel triennio 2009/2011, ha evidenziato l'impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio e/o di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine dell'esercizio.

Tali circostanze denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'Ente, per i costi connessi all'esposizione bancaria e con preoccupanti rischi per la tenuta finanziaria dell'Ente.

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2011, è emerso inoltre che l'Ente non ha proceduto ad effettuare, in bilancio, la corretta contabilizzazione delle movimentazioni relative all'anticipazione di tesoreria. È stato rilevato, infatti, che l'Ente inserisce nella contabilità finanziaria esclusivamente l'anticipazione di cassa non restituita al termine dell'esercizio.

Tale grave irregolarità determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione e alla verifica dei flussi di cassa.

È stata infine rilevata la presenza di residui attivi del titolo I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali) vetusti. Più precisamente i residui attivi di tali titoli, costituiti in anni precedenti il 2007, in rapporto agli stessi residui relativi agli esercizi 2010 e precedenti, risultano elevati (ed esattamente pari al 21,45%). Tale grave irregolarità determina seri dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e ha ripercussioni negative sul risultato di amministrazione. In assenza di un apposito accantonamento nel fondo svalutazione crediti, in sede di definizione dell'avanzo di amministrazione, tale fenomeno comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente degli esercizi futuri.

Per tutti gli aspetti sopra richiamati la Sezione ritiene necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell'Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate.

Va inoltre rilevato che l'Ente, con il provvedimento di cui all'art. 193 del TUEL, ha dato atto del permanere degli equilibri ovvero ha deliberato la salvaguardia degli equilibri, e l'organo di revisione non ha rilevato al riguardo gravi irregolarità.

La Sezione inoltre, con "specificata pronuncia" (deliberazione n. 311 del 8 novembre 2011), in sede di verifica del bilancio di previsione 2011, aveva rilevato e sottoposto all'attenzione dell'Ente la presenza di sintomi di precarietà degli equilibri che possono aver contribuito alla realizzazione dei risultati di consuntivo nei termini rappresentati.

A.A. - ATTI DEL RENDICONTO

Sulla relazione dell'organo di revisione esaminata, la Sezione rileva l'incompleta e/o inesatta rappresentazione dei dati di rendiconto relativamente al risultato di amministrazione. In particolare è emersa una diversa qualificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2011 nella nota istruttoria inviata alla Sezione e nelle precedenti segnalazioni effettuate in sede di verifica del bilancio di previsione 2012. Inoltre sono emerse incongruenze tra i prospetti 1.7 e 1.8.3 in relazione alla gestione residui.

In riferimento a quest'ultimo punto, in sede di contraddittorio, l'Ente ha dichiarato che la differenza tra le tabelle 1.7 e 1.8.3 è "dovuta alla rappresentazione, nella prima dei singoli valori e nella seconda dei saldi complessivi". La Sezione, a riguardo, rileva che in entrambi i casi veniva richiesto il dato dei "minori residui attivi" al 31.12.2011, e che pertanto le informazioni rese nei due prospetti dovevano coincidere.

Si richiede, per il futuro, una maggiore attenzione alla correttezza e attendibilità nella compilazione ed inserimento dei dati contabili all'interno del questionario.

Si rileva altresì che, con riferimento al risultato di amministrazione, codesto Ente, in sede di controdeduzioni, ha rappresentato testualmente che ha proceduto ad eliminare vari residui passivi che non hanno trovato corrispondenza con le relative poste di entrata, in quanto mai accertate né incassate.

Ciò comporta una palese violazione delle disposizioni del TUEL relative alla gestione delle fasi dell'entrata e della spesa e alla copertura finanziaria di quest'ultima."

- che l'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che in riferimento alle risultanze emerse, oggetto della pronuncia specifica di accertamento, l'Ente non ha prodotto alcun provvedimento finalizzato alla rimozione delle irregolarità riscontrate;

RITENUTO

- che la Sezione è chiamata a valutare la mancata adozione e trasmissione dei provvedimenti normativamente previsti, circostanza che costituisce inadempimento degli obblighi relativi all'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

DELIBERA

La Sezione rileva l'INOTTEMPERANZA ed il conseguente inadempimento del Comune di Stazzema (LU) all'obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.


In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'Ente all'adozione tempestiva dei provvedimenti correttivi necessari e idonei a sanare il bilancio e ad indirizzare lo stesso ad una corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente e al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2013.

Il Presidente f.f.
Paolo FELUFFRO



Il Reiatore
Marco BONCOMPAGNI



Depositata in segreteria il 9 luglio 2013

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio FELLI

